



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048  
C.F. – P. I. 01504430016

## COMUNE DI VINOVO

*(Città Metropolitana di Torino)*

Tel.(011) 9620411  
Fax (011) 9620430

### PROVVEDIMENTO N. 17 DEL 22/03/2020

Oggetto: Ordinanza di sospensione del mercato del lunedì e del mercato dei produttori agricoli del sabato con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020 salvo proroghe.

#### IL SINDACO

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

#### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge n. 13 del 5 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, volta a contrastare e contenere il

*diffondersi del virus COVID – 19 per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;*

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PRESO ATTO** dell'ordinanza n. 34 del 21.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte la quale, tra le altre misure, dispone la sospensione dei mercati per i quali non è possibile garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, operativa dal 22 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale, stante la dimensione dell'area mercatale e la dislocazione del mercato in una piazza con tre vie di accesso e comunicante con un ulteriore piazza, è impossibile garantire il contingentamento degli accessi al mercato del lunedì e al mercato dei produttori agricoli del sabato nonché evitare ogni forma di assembramento, anche nell'ipotesi di transennamento degli accessi e di ingresso scaglionato ai banchi;

**RITENUTO** indispensabile fare fronte all'emergenza epidemiologica in atto, in ossequio a quanto disposto nei menzionati atti governativi e all'aggravarsi del diffondersi dell'epidemia attuando tutte le procedure o provvedimenti necessari al contenimento della diffusione del COVID-19;

**RITENUTO inoltre** che la salvaguardia della salute pubblica debba prevalere su ogni altra considerazione, anche intervenendo in via preventiva al fine di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio;

#### **VISTI:**

- l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- lo Statuto Comunale
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21.03.2020;

per i motivi in premessa

#### **ORDINA**

La sospensione del mercato del lunedì e dei produttori agricoli del sabato dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 nonché fino ad eventuali nuove disposizioni legate alla cessazione dell'emergenza sanitaria in atto dovuta al diffondersi del contagio da Covid-19

#### **DISPONE**

La comunicazione della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di TORINO – Ufficio Territoriale del Governo;
2. Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile;
3. Al Comando Carabinieri di Vinovo ;
4. Alla Polizia Municipale di Vinovo;
5. Alla società addetta alla pulizia dell'area Mercatale;
6. Ai rappresentanti del mercato che provvederanno ad avvisare gli operatori del mercato su area pubblica;

### **RENDE NOTO**

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

### **AVVISA**

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata in Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Vinovo (<http://www.comune.vinovo.it/>).

Vinovo, lì 22/03/2020

IL SINDACO

Dr. Gianfranco GUERRINI\*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa